



A. G. I.

ASSOCIAZIONE GIURISTE ITALIANE

Prof. Avv. Anna La Rana De Nardo
Presidente Nazionale A.G.I.
Vicepresidente Internazionale e Membro Bureau F.I.F.C.I.
Professore Universitario
Avvocato Matrimonialista Tribunali Ecclesiastici
Componente Comitato Nazionale Pari Opportunità

L'indagine della presente conferenza ha per oggetto la tutela del minore dinanzi a una situazione di disagio familiare se non addirittura di crisi della coppia.

Questa crisi può sfociare in una sentenza di separazione e/o divorzio come pure una dichiarazione di nullità del tribunale ecclesiastico ma può anche non sfociare in nessuna dichiarazione di nullità del matrimonio e il minore si trova in un ambito familiare in continuo conflitto e dissapori.

Tale situazione inevitabilmente si riverbera sull'umore, del ragazzo sulla sua salute, sulla sua applicazione agli studi e/o al suo interesse verso ciò che lo circonda.

Il bimbo soffre in silenzio, diventa apatico e si rifugia sul cellulare, non ha interesse al mondo che lo circonda, insomma vive in uno stato di abbandono.

E questo nel migliore dei casi, e ciò è quello che frequentemente assistiamo nelle famiglie, anche rispettose e bene ma ci si trova in una sorta di conflittualità tra i due coniugi vuoi perché uno o entrambi hanno altre realtà di affetto e d'amore, vuoi perché il marito è geloso della troppa libertà della donna e viceversa o addirittura risentito per essere la moglie diventata più importante nel mondo del lavoro.

Ma la tutela del minore può avere anche altra origine.

Molto spesso può succedere che uno dei due coniugi può avere degli arresti domiciliari o addirittura uno dei due coniugi può avere l'arresto circondariale.

La cosa grave si verifica quando la donna incinta, messa agli arresti circondariale allorché partorisce, per i primi tre anni di vita alleva il bimbo o la bimba in carcere: cosa assurda!

Dinanzi a tale ipotesi vediamo che il legislatore è quanto mai assente perché se parliamo della procura della Repubblica presso il tribunale dei minorenni di Napoli ad esempio le comunicazioni dei servizi sociali, sanitari, consultori familiari, servizio di neuro-psichiatria infantile hanno solo il compito e la finalità di avvisare l'autorità giudiziaria di una situazione di pregiudizio del minorenne e basta.

La procura della Repubblica ricevendo tale segnalazione ha la legittimazione processuale per la tutela dei diritti dei minori e degli incapaci.

Quindi il procuratore della Repubblica per i minorenni e i suoi sostituti ricevono le segnalazioni dei servizi, dell'istituzione scolastica, dell'ente locale, dell'autorità di polizia e degli altri soggetti (privati cittadini) privi della legittimazione alla presentazione di un ricorso;

A.G.I.: Riviera di Chiaia 242 - 80121 Napoli
Fax 081.7616456 - Cell. 348.8557641
e-mail: annalarana@hotmail.com



valutano la rilevanza giudiziaria dei fatti segnalati, se del caso assumendo ulteriori informazioni, per determinare se è probabile l'esistenza di un pregiudizio e quale presumibile vantaggio il minore trarrebbe dall'intervento giudiziario; decidono se attivare un procedimento depositando un ricorso al Tribunale per i Minorenni.

Nel caso di segnalazione avente ad oggetto condotte di rilevanza penale ai danni di un minore (quali lesioni personali, maltrattamenti in famiglia o abusi sessuali) la Procura della Repubblica per i minorenni, prima di trasmettere il proprio ricorso o la documentazione al Tribunale per i Minorenni e svelarne così il contenuto, svolge una attività di confronto e coordinamento con il procuratore della Repubblica competente per il procedimento penale, allo scopo di valutare le priorità, far gli atti di indagine in sede penale nei confronti dell'autore dell'abuso e gli interventi civili rivolti ad assicurare, al minore vittima, un adeguato contesto di protezione.

Ci sono poi casi in cui la legge stabilisce l'obbligo da parte dei servizi di segnalazione, in altri casi la segnalazione può essere facoltativa.

I servizi hanno l'obbligo di procedere alla segnalazione quando:

vengono a conoscenza che un minore si trova in situazione di abbandono ai fini della eventuale declaratoria del suo stato di adottabilità (art. 9, comma 1°, legge n. 184/1983); che un minore viene allevato in locali insalubri o pericolosi oppure da persone negligenti, immorali, ignoranti o incapaci di provvedere alla sua educazione; hanno notizia di minori degli anni 18 che esercitano la prostituzione (art. 25 bis, comma 1°, R.D.L. n. 1404/1934, introdotto dalla legge n. 269/1998 sullo sfruttamento sessuale dei minori); hanno notizia di minori degli anni 18 stranieri, privi di assistenza in Italia, che siano vittime dei reati di prostituzione e pornografia minorile o di tratta e commercio (art. 25 bis, comma 2°, R.D.L. n. 1404/1934); quando occorre prorogare un affidamento familiare o un collocamento in comunità o in istituto oltre il termine stabilito o anticiparne la cessazione (art. 4, comma 5°, legge n. 184/1983).

I servizi sociali o sanitari devono procedere ad una segnalazione quando vengono a conoscenza di un pregiudizio grave o di un pericolo serio di pregiudizio relativi ad un minore, per rimuovere i quali non bastano gli interventi sociali o sanitari e occorre un provvedimento giudiziario che incida sulla potestà dei genitori.

Tale provvedimento può disporre:

L'allontanamento del figlio o dei genitori o dei conviventi dalla residenza familiare;
la decadenza dei genitori dalla potestà sul minore;
la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore;
la regolamentazione della potestà divisa dei genitori;



l'imposizione di prescrizioni affinché i genitori tengano una condotta positiva o si astengano da una condotta pregiudizievole o affinché i genitori e/o il figlio collaborino in attività di sostegno attuate dai servizi necessarie per la cura del minore.

I servizi procedono a segnalazione all'autorità competente quando:
un qualsiasi loro intervento non servirebbe e solo l'intervento giudiziario può sbloccare una relazione dannosa;

L'intervento dei servizi per la protezione di un minore non è possibile perché i genitori non vi consentono o non collaborano e quindi occorre effettivamente un provvedimento giudiziario che vincoli i genitori;

si può motivatamente ritenere che il consenso dei genitori all'intervento di protezione predisposto dai servizi sia solo apparente e possa essere revocato a danno del minore.

I compiti di protezione dei bambini sono attribuiti a quattro soggetti ovvero : ai servizi sociali , enti locali , istituzioni scolastiche e all'autorità di pubblica sicurezza . Su tutto quanto vigila l'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza nel senso che , venga data applicazione su tutto il territorio regionale alla convenzione internazionale di New York sui diritti del fanciullo del 20.11.1989 ratificata e resa esecutiva con la Legge 27.05.1991 n°176 nonché alla carta Europea di Strasburgo sui diritti del fanciullo del 25.01.1996 ratificata e resa esecutiva con la legge del 20.04.2003 n°77

L'autorità garante in collaborazione con gli enti e le istituzioni di cui sopra che si occupano del minore promuove iniziative per la diffusione di una cultura per l'infanzia e l'adolescenza; accoglie inoltre segnalazione relative a violazioni dei diritti dei minori attivando interventi atti a rimuovere tali violazioni; presta anche assistenza ai minori ricoverati in istituti educativi-assistenziali , strutture residenziali e comunque in ambienti esterni alla propria famiglia.

Attiva anche la giornata italiana per l'infanzia giusto legge 23.12.1997 n°451 , art 1

Da parte di tale autorità la tutela dei minori è rivolta anche alla prevenzione , agli abusi del lavoro minorile e della dispersione scolastica, denunciando anche situazioni ambientali carenti dal punto di vista igienico sanitario , abitativo e urbanistico. Collabora con la CO.RE.COM sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa, segnalando alle autorità garanti delle comunicazioni le eventuali trasgressioni commesse della RAI. Collabora con il competente assessorato regionale alla formazione e all'individuazione di spazi esclusivamente destinati al gioco per l'infanzia e l'adolescenza. Tale attività è rivolta anche all'accoglienza e all'inserimento del minore straniero non accompagnato.

Ma a questo punto ci chiediamo quanto di queste attività vengono effettivamente effettuate, disciplinate, regolamentate, controllate?



Le persone più efficienti a darci una risposta, pare strano, sono proprio i genitori se non addirittura i nonni ai quali la recente legislazione ha dato ampi poteri di intervenire.

In un convegno tenutosi lo scorso anno su questa tematica presso il circolo tennis di Napoli, i molteplici interventi di genitori e nonni hanno focalizzato come molti di questi enti assistenziali si trovano solo sulla carta, ma che di fatto non esistono o addirittura sono chiusi i relativi uffici e questo come ad esempio per una zona del Vomero.

La problematica è veramente ardua perché c'è in un primo momento da identificare l'origine della crisi della coppia per poi in un secondo momento pianificare l'assistenza al minore. Cosa non facile perché molto spesso ci possiamo trovare in un continuo battibecco della coppia nell'individuare la colpa dell'uno o dell'altro. Ma nel caso del nascituro arrivato in prigione fino a tre anni cosa fa lo stato? e le istituzioni?

E per i bambini delle zone di grave disagio sociale, economico, culturale quale Scampia, Secondigliano e tante altre come intervengo le istituzioni?

I bambini vengo spesso ammazzati quali obiettivo trasversale di conflittualità nella Camorra:

I bambini spesso vengono abusati sessualmente molto spesso con il consenso o con il silenzio della mamma:

Quanto può efficacemente incidere lo stato in questa situazione?

A tutto questo il 10 marzo 2017 è stato trasmesso al senato il disegno di legge delega recante modifica al codice di procedura civile.

Tra le diverse disposizioni appare la proposta di istituire un tribunale della famiglia e delle persone e contemporaneamente la soppressione dell'attuale tribunale per il minore e delle relative procure con sostituzione dello stesso tribunale con sezioni specializzate all'interno del tribunale ordinario.

Tale progetto di riforma è stato fortemente criticato sia dall'associazione nazionale magistrati che dalle associazioni forensi specializzati e da tutte le reti di tutela dell'infanzia.

La maggiore difficoltà è stata proprio nel rilevare l'abolizione dell'organo in ambito penale, infatti diversi sono gli approcci rispetto la procura ordinaria e minorile in quanto la procura ordinaria adotta in genere un approccio penalistico più repressivo mentre invece la procura minorile ha quale obiettivo la tutela dell'infanzia in una dimensione rieducativa.

Come giustamente ha rilevato il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, nella sua relazione al Parlamento del 13.06.2017, si deve avere come obiettivo "una giustizia a misura di bambino", tenendo presente una vera e propria cultura minorile.

La Presidente Nazionale AGI –Vice Presidente Internazionale F.I.F.C.J.